# TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

(Causa T-257/11) (1)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo COLOURBLIND — Segno denominativo COLOURBLIND — Impedimento assoluto alla registrazione — Insussistenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 118/29)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Pangyrus Ltd (York, Regno Unito) (rappresentanti: S. Clubb, solicitor, e M. Lindsay, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: RSVP Design Ltd (Brookfield, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Blair, successivamente J. MacKenzie, solicitors)

### Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 23 marzo 2011 (procedimento R 751/2009-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pangyrus Ltd e la RSVP Design Ltd.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pangyrus Ltd è condannata alle spese.
- (1) GU C 211 del 16.7.2011.

Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Sabbagh/Consiglio

(Causa T-652/11) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)

(2015/C 118/30)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Bassam Sabbagh (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A. Bastin e J.-M. Salva)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Kyriakopoulou, agenti)

## Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno subito.

## Dispositivo

- 1) La domanda di annullamento dei regolamenti di esecuzione del Consiglio successivi all'adozione del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011, è respinta in quanto irricevibile.
- 2) Sono annullati, nei limiti in cui tali atti riguardano il sig. Bassam Sabbagh:
  - il regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011;
  - la decisione 2011/782/PESC, del 1º dicembre 2011, relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC;
  - il regolamento n. 36/2012.
- 3) Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti, nei confronti del sig. Sabbagh, fino alla data di scadenza del termine per l'impugnazione o, se sarà presentata l'impugnazione entro tale termine, fino al rigetto della suddetta impugnazione.
- 4) La domanda di risarcimento è respinta.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese e la metà di quelle sostenute dal sig. Sabbagh.
- 6) Il sig. Sabbagh sopporta la metà delle proprie spese.
- (1) GU C 58 del 25/2/2012.

Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Francia/Commissione

(Causa T-135/12) (1)

(«Aiuti di Stato — Pensioni — Aiuto relativo alla riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom — Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato da parte di France Télécom — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune a talune condizioni — Vantaggio»)

(2015/C 118/31)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, poi D. Colas Diégo e R. Coesme, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, L. Flynn e D. Grespan, agenti)